



Ministero della Transizione Ecologica

**Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS
Sottocommissione VAS**

* * *

Parere n. 43 del 04/08/2022

Programma:	<p><i>Valutazione Ambientale Strategica</i></p> <p><i>Programma nazionale “Cultura” 2021-2027</i></p> <p><i>Rapporto Preliminare</i></p> <p>ID_VIP: 8373</p>
Autorità Proponente:	<p><i>Ministero della Cultura</i></p>
Autorità Procedente:	<p><i>Ministero della Cultura</i></p>

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VAS

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il D. Lgs del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS*);
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 e n. 238 del 24/11/2020 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni Via e Vas e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020;

RICHIAMATA la disciplina costituente il quadro di riferimento dei procedimenti di valutazione ambientale, e in particolare principi e le norme concernenti la verifica di assoggettabilità a VAS:

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (VAS).
- il D. Lgs. del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e in particolare:
 - l’art. 5, recante “*Definizioni*”, e in particolare il comma 1, lett. m-bis) secondo cui si intende per: “*verifica di assoggettabilità di un piano o programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull’ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate*”;
 - l’art. 6, recante “*Oggetto della disciplina* “e, in particolare:
 - il comma 2 secondo cui “*Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:*
 - a) *che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto;*
 - b) *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni*”;
 - il comma 3 secondo cui “*Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che*

producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento."

il comma 3-bis secondo cui "L'Autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente."

- L'art. 12, recante "*Verifica di assoggettabilità*" e, in particolare, il comma 3, secondo cui "*Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente*" e il comma 4 (come modificato dall'art.28 c.1 lett.a) della L. 108/2021), secondo cui "*L'Autorità competente, sentita l'Autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18*".
- L'Allegato 1 alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006, recante "*Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12*";
 - il Decreto Legislativo del 16/06/2017, n. 104 recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", in considerazione degli aspetti di modifica e integrazione della disciplina VIA e VAS;
 - il Decreto Legge del 6/11/2021, n. 152 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" in considerazione degli aspetti di modifica dei tempi della disciplina VAS previsti all'art. 18;
 - il Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002 n. 137;
 - la Legge 9 gennaio 2006, n. 14 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000";
 - la Legge 29 aprile 2015, n. 57 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992";
 - le Linee Guida Commissione Europea "*Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC*", novembre 2001;
 - il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
 - Linee Guida Nazionali per la Valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR) - "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano";
 - Le Linee Guida ISPRA per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA) n. 133/2016;
 - Le Linee Guida per l'Integrazione dei Cambiamenti Climatici e della Biodiversità nella VAS della Commissione Europea - 2013 (*Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic Environmental Assessment*);
 - La "Carta Nazionale del Paesaggio Elementi per una Strategia per il Paesaggio Italiano" MIBACT-2018;

- il DPR 120/2003, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

RICHIAMATI i regolamenti europei interessanti il Programma Nazionale "Cultura" 2021-2027:

- Rettifica del Regolamento (UE) 2021/1060 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti
- Regolamento (UE) 2021/1060 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo di coesione (di cui l'Italia non è beneficiaria in base alle regole esistenti), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund JTF), al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie comuni applicabili a tali Fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI), al Fondo sicurezza interna (FSI) e al BVMI
- Regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione
- Regolamento (UE) 2021/1057 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE Plus)
- Regolamento Delegato (UE) 2014/240 della commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei
- Decisione di Esecuzione (UE) 2021/1130 della Commissione che definisce l'elenco delle regioni ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nonché degli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2021-2027

DATO ATTO che in relazione al principio DNSH "do no significant harm"

- il Regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 (Regolamento Tassonomia), relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, è una delle misure adottate dal Parlamento Europeo per attuare il "Piano d'azione per la finanza sostenibile" del 2018 della Commissione Europea;
- l'articolo 17 del Reg. UE 2020/852 prevede il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH, "do no significant harm"). Tale articolo definisce il "danno significativo" per i sei obiettivi ambientali contemplati dal regolamento;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 (*Common Provisions Regulation - CPR*) al recital 10 afferma che "Data l'importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i fondi dovrebbero contribuire all'integrazione delle azioni per il clima nelle politiche" sostenendo "attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio";
- vista inoltre la Comunicazione resa dalla Commissione UE 2021/C 58/01 recante Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non nuocere in modo significativo".

DATO ATTO che

- il Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo è l’Autorità Competente per la VAS;
- Con nota prot. MITE prot.0058092 del 10.05.2022, la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica ha comunicato la procedibilità dell’istanza (Acquisita il 05.05.2022 prot.55794) di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica del Programma nazionale CULTURA 2021-2027, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs 152/2006;
- Il Segretariato Generale-Servizio V, del Ministero della Cultura, con nota acquisita MITE prot. 0016804-P del 18.05.2022, comunicava ai soggetti con competenza ambientale che il Rapporto preliminare ambientale, redatto ai sensi del citato art. 12 del D. Lgs 152/2006, l’avvio delle consultazioni con la pubblicazione consultabile sul portale MITE, all’indirizzo: <https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/8647/12737?Testo=&RaggruppamentoID=1074#form-cercaDocumentazione>;
- Con la medesima nota MITE prot.0058092 del 10.05.2022, con la quale la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica ha comunicato la procedibilità dell’istanza, è stato altresì individuato il Gruppo istruttorio della CTVA e il referente dell’istruttoria stessa.

VISTE

- le seguenti osservazioni, espresse ai sensi dell’art.12, comma 2 del D. Lgs.n.152/2006 e s.m.i., da parte dei Soggetti competenti in materia ambientale, di cui 3 oltre i termini:

n.	Osservazioni pervenute	Prot. acquisizione DGCRESS	Data
1	MIC-Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio-Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Molise	MiTE ingresso 0074161	14.06.2022
2	ARPAC-Campania	MiTE ingresso 0075133	15.06.2022
	Osservazioni pervenute oltre i termini		
3	Regione Puglia- Sezione Autorizzazioni Ambientali	MiTE ingresso 0084769	07.07.2022
4	Comune di Canosa di Puglia- Sezione SUAP	MiTE ingresso 0080062	27.06.2022
5	ARPA SICILIA	MiTE ingresso 0076999	20.06.2022

CONSIDERATO che

- la documentazione acquisita a seguito dell'attivazione della fase di verifica di assoggettabilità a VAS del *Programma nazionale "Cultura" 2021-2027* consiste in:
 - Programma nazionale "Cultura" 2021-2027 – Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica ai sensi del D. Lgs 3.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii
 - Allegato A Analisi Territoriale

RICORDATO che

- Il Programma nazionale Cultura 2021-2027 si sviluppa nell'ambito delle finalità della politica di coesione, europea e nazionale 2021-2027 convergendo verso i traguardi fissati in sede europea e assunti dall'Accordo di Partenariato "*per un'economia climaticamente neutra (Green Deal europeo) e per una società giusta e inclusiva (Social Pillar europeo) nel più ampio contesto di adesione all'Agenda ONU 2030*", ove la cultura svolge un ruolo trasversale in tutte le dimensioni dello sviluppo sostenibile. Il Programma Nazionale si pone, altresì, in un rapporto di complementarità e sinergia con il cluster dedicato alla cultura del PNRR che, per entità delle risorse finanziarie coinvolte e per l'ampiezza degli ambiti di programmazione interessati che impegnano in uno sforzo congiunto tutti i livelli istituzionali, costituisce in questo periodo di programmazione il prioritario riferimento strategico.
- In un contesto ove gli effetti della pandemia da Covid-19 e la crisi climatica hanno accentuato le disparità sociali e i divari territoriali, attraverso il miglioramento della capacità attrattiva, dell'accessibilità e della sicurezza legata alle infrastrutture culturali delle regioni in ritardo di sviluppo, il PN Cultura intende raccogliere le seguenti sfide:
 - a) far emergere il potenziale del settore culturale per la transizione verde e il Green Deal europeo;
 - b) massimizzare il contributo del settore culturale alla riduzione delle crescenti diseguaglianze sociali e dei divari territoriali;
 - c) valorizzare il potenziale della cultura per la costruzione di economie creative e sostenibili.In particolare le finalità del PN CULTURA 2021-2027, in rapporto con i 5 Obiettivi di Policy del quadro programmatorio europeo, possono essere come di seguito sintetizzate:
 - i)* Valorizzare le opportunità offerte dall'economia digitale nel contesto della gestione dei luoghi di cultura e delle attività culturali e promuovere l'innovazione dei processi e dei prodotti delle imprese che operano nei settori della cultura (OP 1)
 - ii)* Sostenere interventi di efficientamento energetico e di riduzione dei rischi naturali nei luoghi della cultura (musei, aree archeologiche, biblioteche, archivi, ecc.) nonché misure per aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici (OP 2)

iii) Ampliare e migliorare l'accesso alla cultura a beneficio di gruppi sociali che attualmente ne sono esclusi e garantire una più ampia inclusione sociale attraverso la pratica e la partecipazione culturale (OP 3)

- Le azioni necessarie al perseguimento degli obiettivi del Programma prevedono:
 1. l'acquisizione di dotazioni tecnologiche necessarie all'erogazione e alla gestione automatizzata di servizi di e-booking, biglietteria elettronica e di profilazione dell'utenza;
 2. lo sviluppo delle imprese culturali e creative (ICC) operanti nelle regioni italiane meno sviluppate attraverso il sostegno a nuovi progetti, prodotti e iniziative culturali di filiera, di carattere innovativo;
 3. la realizzazione di interventi di efficientamento energetico in archivi, biblioteche, complessi monumentali di titolarità statale e della Regione Sicilia;
 4. la riqualificazione energetica di grandi complessi monumentali di particolare rilevanza storico-artistica;
 5. la realizzazione di interventi di prevenzione e messa in sicurezza dal rischio naturale (in particolare sismico) degli edifici statali adibiti a luoghi della cultura;
 6. la realizzazione di depositi temporanei per la messa in sicurezza di beni mobili, attraverso il riuso di strutture esistenti non utilizzate;
 7. la realizzazione di interventi per la prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali di grandi complessi monumentali di particolare rilevanza storico-artistica;
 8. la rivitalizzazione e la rifunionalizzazione dei luoghi della cultura e dei servizi culturali di titolarità statale;
 9. la promozione della creatività, della partecipazione culturale e la valorizzazione delle risorse dei territori.

- Il programma è rivolto alle regioni del Mezzogiorno: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

CONSIDERATO che il Rapporto Preliminare (RP) è articolato come segue:

1) Introduzione	In questo breve capitolo vengono trattate le finalità del RP per la verifica di assoggettabilità a VAS del Programma in oggetto, e l'iter del processo per la verifica di assoggettabilità a VAS del Programma
2) Finalità e struttura del PN	Questo capitolo vengono descritti la finalità e la struttura articolata in n obiettivi generali e specifici e azioni del programma e specificati i contenuti
3) Obiettivi di sostenibilità ambientale del Programma	Questo capitolo contiene il quadro di riferimento della sostenibilità ambientale a partire dai riferimenti internazionale, europei e nazionali nonché quelli necessari per la verifica del rispetto del Principio DNSH, ossia gli obiettivi ambientali del Regolamento Tassonomia che stabilisce i criteri per determinare il grado di eco sostenibilità di un investimento.
4) Effetti di attuazione del Programma	<p>Questo capitolo contiene una valutazione dei principali effetti del Programma sull'ambiente, in riferimento agli obiettivi di sostenibilità ambientale (art.9 Regolamento Tassonomia) esposti nel precedente paragrafo, per la successiva verifica di coerenza degli obiettivi specifici del programma con il principio DNSH (Capitolo 5). Vengono, nel capitolo, esposti i principali effetti sull'ambiente a partire dall'analisi di contesto, con attenzione alle singole componenti d'interesse.</p> <p>Tale valutazione fornisce informazioni di dettaglio sui possibili impatti delle azioni del Programma e definisce indicazioni utili per un eventuale riallineamento delle sue azioni rispetto alle variabili ambientali strategiche considerate. La valutazione, in particolare, descrive gli effetti significativi sull'ambiente prendendo a riferimento le componenti e i temi ambientali ritenuti significativi, nello specifico: <i>aria e fattori climatici; risorse idriche; suolo e rischi naturali; natura e biodiversità; patrimonio storico culturale e paesaggio naturale; popolazione e salute umana; mobilità; energia, rifiuti.</i></p> <p>Dal punto di vista metodologico, la valutazione è svolta per ciascuna azione prevista nell'ambito degli Obiettivi Specifici del Programma, tramite la costruzione di matrici di valutazione che, in linea con quanto definito dalla direttiva 2001/41/UE, tengano conto dei criteri di assoggettabilità di cui all'Allegato 1 della Parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i .</p> <p>Detta metodologia permette già in fase preliminare, di effettuare una prima valutazione degli effetti ambientali significativi del Programma. La singola azione, pertanto, sarà valutata in relazione al possibile contributo che potrà apportare ad uno o più obiettivi di sostenibilità, premettendone il corretto indirizzo in visione di uno sviluppo compatibile con le esigenze di tutela e salvaguardia delle risorse (azioni orientate alla eco gestione del territorio e delle attività antropiche), in relazione alle diverse realtà territoriali che ne determinano le specifiche criticità e opportunità.</p>
5) Coerenza con il Principio DNSH	In questo capitolo vengono richiamato l'introduzione del principio " <i>do no significant harm</i> " (DNSH), finalizzato ad assicurare che i fondi sostengano attività e investimenti che rispettino gli standard e le priorità in materia di clima e ambiente dell'Unione e senza danneggiare in modo significativo gli

	<p>obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento Tassonomia UE (Regolamento (UE)2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020). I contenuti del capitolo forniscono gli esiti di una verifica della coerenza degli obiettivi specifici del programma con il principio DNSH.</p> <p>In linea generale è possibile osservare come gli Obiettivi Specifici previsti nell'ambito del PN Cultura e le relative azioni, attesi gli aspetti caratterizzanti, non appaiono avere un impatto ambientale negativo significativo sull'ambiente. Sono pertanto giudicate compatibili con il DNSH.</p> <p>Il capitolo è articolato in schede di valutazione</p>
Conclusioni	Nelle conclusioni viene riportata una sintesi delle motivazioni che possono portare all'esclusione dell'applicazione della VAS al programma a fronte degli esiti della valutazione svolta
ALLEGATO Analisi Territoriale	<p>L'analisi di contesto, riportata in ALLEGATO al rapporto preliminare è finalizzata a valutare lo stato delle componenti ambientali relative ai territori oggetto di intervento del Programma Nazionale (PN) Cultura 2021-2027. Le informazioni di base consentono l'individuazione delle relazioni causa-effetto fra le dinamiche socio-economiche, geografiche e sociodemografiche e le componenti ambientali e delle loro possibili evoluzioni, rappresentando il riferimento per le attività di individuazione degli obiettivi di sostenibilità del Programma e degli impatti ambientali diretti e indiretti. In tal senso, lo sforzo consiste nel selezionare e focalizzare l'attenzione su un set ristretto di indicatori, individuati in larga parte fra quelli utilizzati per monitorare i Sustainable Development Goals dell'ONU e fra quelli resi disponibili dall'Istat. Tali indicatori sono poi opportunamente corredati dalla relativa meta informazione, per i quali sia garantita la disponibilità, l'aggiornamento e la responsabilità. L'obiettivo è pertanto di assicurare una base di conoscenza in grado di fornire rappresentazioni sistematiche e analisi di base efficaci e correlate circa i rapporti causa – effetto ambientali che sostanziano il processo di assoggettabilità alla VAS. La descrizione del contesto delle regioni oggetto di analisi prende in considerazione le componenti ambientali, come elencate nell'Allegato I della Direttiva 2001/42/CE, nonché alcuni fattori ambientali rilevanti per il Programma, il cui quadro di riferimento generale e normativo è sinteticamente riportato nel Box 1.</p> <p>Ciascun paragrafo illustra, per ciascuna regione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stato della componente: descrizione della componente identificando, dove possibile, lo stato relativo alle tematiche di interesse ambientale e i principali indicatori; ▪ Sintesi e trend: individuazione dei principali aspetti di sintesi rispetto alle tematiche ambientali e identificazione in forma tabellare dei principali indicatori ad esse riferite, con l'indicazione dello stato e del trend, della qualità dell'informazione e del DPSIR1

TENUTO CONTO

- delle osservazioni espresse ai sensi dell'art.12, comma 2 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. da parte dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale;
- che di tali osservazioni (5) si sintetizza quanto segue:
 - viene sostanzialmente condiviso l'impianto del Rapporto Preliminare benché, venga sottolineata l'eccessiva sinteticità a discapito della completezza dell'informazione con particolare riferimento ai contenuti rispetto ai criteri per l'assoggettabilità a VAS di cui all'Allegato 1 del D.lgs 152/2006 dei quali viene sottolineata, per talune parti un'eccessiva sinteticità e, in alcuni

casi, le informazioni sono ritenute parziali e non esaustive. In alcuni casi lacune informative di maggior approfondimento hanno comportato un mancato pronunciamento in merito all'assoggettabilità o meno alla VAS;

- si suggerisce l'adozione di criteri di indirizzo alla sostenibilità per la fase attuativa del Programma e l'adozione di un sistema di monitoraggio ambientale

RICORDATO che:

- la verifica di assoggettabilità a VAS viene effettuata sulla base dei criteri di valutazione di cui all'Allegato 1 della Parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali

- che detti criteri, di cui all'Allegato 1, sono articolati in base:

1) alle caratteristiche del Piano ed in particolare:

- a) se stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- b) come influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- c) se è pertinente per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- d) se vi sono pertinenti problemi ambientali e se è quantitativamente rilevante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente;

2) alle caratteristiche degli effetti e delle aree potenzialmente interessate ed in particolare:

- e) probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
- f) carattere cumulativo degli effetti;
- g) natura transfrontaliera degli effetti;
- h) rischi per la salute umana o per l'ambiente;
- i) entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- j) valore e vulnerabilità dell'area interessata a causa: i) delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; ii) del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; iii) dell'utilizzo intensivo del suolo;
- k) effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

EVIDENZIATO che:

- Secondo l'interpretazione delle Linee Guida della Commissione Europea "Attuazione della Direttiva 2001/42/CE", deve essere considerata l'intera serie dei criteri di assoggettabilità avanti citati in modo da poter applicare quelli maggiormente pertinenti. La piena applicabilità di ciascun criterio dipende, infatti,

dal tipo e dalle caratteristiche del Piano/Programma e dal livello di conoscenza delle misure del Piano/Programma e delle aree in cui tali misure saranno attuate. I criteri riferibili direttamente alle caratteristiche del Piano/Programma, vista la loro correlazione con le caratteristiche proprie dei piani/programmi, in linea di massima sono sempre pertinenti e, quindi, applicabili per qualunque tipo di piano. I criteri correlati alle caratteristiche dei possibili impatti e/o effetti ambientali e dell'area interessata richiedono, per la loro piena applicazione, la conoscenza delle misure che il Piano/Programma intenderà attuare e la loro localizzazione.

CONSIDERATO che

- La VAS offre uno strumento di supporto al processo decisionale e non rappresenta un mero procedimento autorizzativo e di controllo e, oltre alla verifica preventiva degli effetti - negativi e/o positivi che un Piano/Programma può avere a seguito delle ricadute della sua attuazione, valuta e verifica l'efficacia della strategia posta in atto, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale posti dal piano/programma stesso.
- Lo sviluppo di ulteriori fasi valutative previste dall'attuazione dell'intero processo di VAS garantisce un'opportunità di approfondimento e completezza valutativa, potenziando le ricadute in termine di effetti positivi del piano e l'individuazione della strategia di intervento più efficace per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del piano e indirizzando, con più efficacia, la pianificazione di settore a scala regionale e locale, migliorando così il piano stesso.
- Per poter svolgere la verifica di assoggettabilità, il Rapporto Preliminare deve contenere le caratteristiche del Programma, degli effetti e delle aree che possono essere interessate.

CONSIDERATO E VALUTATO che (rispetto ai criteri di cui all'Allegato 1 del D. Lgs 152/2006):

- L'Autorità Proponente fornisce nel RP del Programma le informazioni utili al fine di valutarne la coerenza con i criteri di cui all'Allegato 1 del D. Lgs 152/2006 richiamandoli esplicitamente nella metodologia di valutazione svolta;
- Con riferimento alle caratteristiche del Programma, l'Autorità Proponente riporta nei capitoli dedicati (cap. 2 e 3) che il Programma è sviluppato in coerenza con i contenuti dei principali riferimenti per la sostenibilità ambientale a livello internazionale, europeo e nazionale nonché in coerenza con l'Accordo di Partenariato per la Programmazione della politica di coesione europea 2021-2027 dell'Italia e in particolare in relazione agli Obiettivi di policy OP1, OP2 e OP4;
- Il Rapporto Preliminare evidenzia che tutti gli obiettivi del Programma saranno attuati in modo coordinato con il PNRR e in coerenza con le altre politiche in corso di attuazione e previste, attraverso cui declinare gli obiettivi della politica di coesione con riferimento a quelle aree del Paese che risultano meno attrezzate per un efficace dispiegamento delle politiche culturali. In tale contesto esso intende svolgere – attraverso una regia di insieme degli interventi finanziati con i fondi strutturali – un ruolo di orientamento e di supporto delle politiche regionali e locali e in questa logica vanno ricondotti i progetti-pilota e gli interventi a forte contenuto innovativo idonei a generare progetti elaborati e partecipati a livello sub regionale e locale (Cap. 2).
- Con riferimento alle caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate dal programma, l'Autorità Proponente dedica i cap. 4, 5 del RP, per dimostrare complessivamente che il Programma e in particolare le tipologie di interventi previsti, per la loro stessa natura, non comportano effetti significativi sull'ambiente (Cap. 6); al contrario il Programma porterà effetti positivi concorrendo al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile settoriali ed evidenziati nel RP (Cap. 1 e 3). Ciò

con particolare riferimento alla priorità "Efficientamento energetico e riduzione dei rischi legati ad eventi naturali catastrofici", le azioni concorreranno al raggiungimento di benefici ambientali significativi;

- L'assenza di impatto significativo è confermata anche dall'Autorità Proponente attraverso la verifica di coerenza con il principio DNSH, dal quale si evince la assenza di impatti significativi sui sei obiettivi ambientali considerati (Cap.5). La giustificazione della mancanza di impatti significativi è da ricercare, come dichiarato, per alcune azioni nella natura stessa per i quali comunque potrebbe essere auspicabile, che in fase attuativa, siano previste modalità attuative che valorizzino il contributo del Programma al perseguimento degli obiettivi ambientali. Anche attraverso l'adozione dei criteri di selezione delle azioni che promuovano gli interventi capaci di produrre una ricaduta ambientale positiva anche sulle componenti ambientali, per esempio attraverso la selezione delle forniture di beni e servizi coerentemente con i CAM (Criteri Ambientali Minimi) da specificare nei bandi, avvisi e inviti.
- Tutto ciò considerato e valutato rispetto a quanto riportato dall'Autorità Proponente circa la valutazione del Programma rispetto ai criteri di assoggettabilità stabiliti dalla normativa, questo non determina effetti negativi significativi sull'ambiente; al contrario sono evidenti ricadute positive sull'ambiente a partire dagli effetti positivi diretti che producono le azioni relative al OP2 in tema di efficienza energetica e protezione dal rischio sismico. La mancanza di significatività degli effetti ambientali negativi del Programma dovrà essere garantita anche in fase attuativa allorquando saranno chiariti l'entità e l'estensione delle azioni attraverso l'adozione di opportuni criteri di tutela ambientale, così come indicato in precedenza e così come richiesto anche da osservazioni ricevute;

VALUTATO che, in relazione al principio DNSH

- Il Proponente tratta il tema del DNSH in uno specifico capitolo del RP (Cap.5), che è focalizzato sulla valutazione dell'impatto ambientale del Programma in considerazione dei sei obiettivi ambientali trattati dal Regolamento sulla Tassonomia. La metodologia di valutazione utilizzata è sintetizzata in tabelle dedicate i cui contenuti evidenziano come le azioni proposte dal Programma non si prevede abbiano un impatto negativo significativo su nessuno dei sei obiettivi ambientali contemplati. Le conclusioni specificano che la tipologia di azioni proposte dal Programma è stata valutata coerente con il principio DNSH;
- Considerata la ricaduta positiva delle azioni a diretta finalità ambientale quale quelle individuate nell'ambito dell'OP2 per l'efficientamento energetico e la prevenzione del rischio sismico nonché della potenziale ricaduta positiva delle altre azioni del Programma su alcune componenti ambientali, si auspica che, nello sviluppo e completamento del Programma, l'Autorità Proponente tenga in debita considerazione i sei obiettivi del DNSH con attenzione alle modalità con cui può concorrere, ancorché in modo non sostanziale, al loro perseguimento anche attraverso l'approccio al ciclo di vita dei servizi, attraverso l'adozione di criteri di attuazione e indirizzino alla sostenibilità ambientale le diverse fasi attuative del Programma a partire dal rispetto dei criteri del *green public procurement* e in conformità alle direttive nazionali vigenti in materia di Criteri Ambientali Minimi (CAM D.M. 11.10.2017);
- Si suggerisce altresì di sviluppare nell'ambito del monitoraggio del Programma un'apposita sezione che possa verificare e garantire l'assenza di effetti negativi derivanti dall'attuazione del Programma e il raggiungimento dei benefici ambientali delle azioni nonché dell'efficacia dei criteri di indirizzo alla sostenibilità assunti.

la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

Sottocommissione VAS

ACCERTA e VALUTA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, che qui si intendono integralmente riportate quale motivazione del presente provvedimento, che il Programma "Cultura" 2021-2027 non determina potenziali effetti ambientali significativi negativi e pertanto, secondo le disposizioni di cui al Titolo II della parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., può essere escluso dall'Assoggettabilità a VAS.

Si dà atto, inoltre, che è stata svolta la valutazione del rispetto del Principio del DNSH delle misure del Programma il cui esito ne assicura la coerenza.

**Il Coordinatore della SCVAS
Ing. Bernardo Sera**